



## Deliberazione del Consiglio Metropolitan

N. 43 del 14/06/2017

Classifica: 005.06.02.23

(6802825)

**Oggetto APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA METROPOLITANA E IL CONSERVATORIO MUSICALE LUIGI CHERUBINI PER LA MANUTENZIONE DELLE SEDI DI VIA PIAZZETTA BELLE ARTI 2 FIRENZE.**

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Ufficio proponente</i>   | <b>DIREZIONE GENERALE</b>                    |
| <i>Dirigente/ P.O</i>       | <b>RUBELLINI PIETRO - DIRETTORE GENERALE</b> |
| <i>Relatore</i>             | <b>SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE</b>      |
| <i>Consigliere delegato</i> | <b>ALBANESE BENEDETTA</b>                    |

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **DEL REGNO VINCENZO**

Il giorno **14 Giugno 2017** il Consiglio Metropolitan di Firenze si è riunito in **SALA ROSSA - VILLA DEMIDOFF - PARCO MEDICEO DI PRATOLINO**

Sono presenti i Sigg.ri:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| ALBANESE BENEDETTA      | NARDELLA DARIO       |
| BARNINI BRENDA          | PAOLIERI FRANCESCA   |
| BIAGIOLI ALESSIO        | PESCINI MASSIMILIANO |
| COLLESEI STEFANIA       | RAVONI ANNA          |
| FALLANI SANDRO          |                      |
| FOSSI EMILIANO          |                      |
| LAURIA DOMENICO ANTONIO |                      |
| LAZZERINI RICCARDO      |                      |
| MANNI ALESSANDRO        |                      |
| MONGATTI GIAMPIERO      |                      |

E assenti i Sigg.ri:

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BASSI ANGELO CECCARELLI ANDREA FALORNI ALESSIO PALANTI MATTEO<br/>SEMPlici MARCO</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## **Il Consiglio Metropolitan**

### **Su proposta del Consigliere Delegato Benedetta Albanese**

#### **Premesso :**

- che il Conservatorio Musicale Luigi Cherubini occupa porzione dell'immobile di proprietà del Demanio Statale in Piazza Belle Arti 2 Firenze e l'immobile "Villa Favard" di proprietà del Comune di Firenze;
- che con Legge n. 23 del 11 gennaio 1996 sono state trasferite alle Province le competenze per la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sedi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore (art. 3, comma 1, lett. b) compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i convitti e le istituzioni educative statali e nonché l'onere a provvedere alle spese d'ufficio per l'arredamento, per l'utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti (art. 3, comma 2);
- che l'immobile Villa Favard è stato concesso in uso alla Provincia con la convenzione rep. 56704 del 23 dicembre 1997 stipulata con il Comune proprietario ai sensi della predetta Legge n. 23/96, mentre non è mai stata formalizzata tra la Provincia di Firenze e il Demanio dello Stato la convenzione per l'utilizzo dell'immobile di Piazza Belle Arti 2 ,quale sede del Conservatorio, ma la Provincia ha comunque provveduto a farsi carico per intero delle competenze e degli oneri previsti dalla Legge suddetta;
- che con la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 è stata approvata la "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati" (AFAM). Detta Legge ha ricondotto i suddetti Istituti nell'ambito delle Istituzioni Alta Cultura di cui all'art.33 della Costituzione, con diritto a concedersi ordinamenti autonomi. Le stesse sono state dotate di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile. Ai loro corsi di formazione si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e al termine dei corsi medesimi vengono rilasciati diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale;
- che con la sopracitata legge 508/1999 dunque le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati sono stati equiparati

all'istruzione universitaria non attenendo più al settore dell'istruzione secondaria superiore di competenza provinciale (ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge n.23/1996);

- che detta legge rinviava ai regolamenti previsti dal comma 7 dell'art. 2 la disciplina dei criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
- che il Regolamento recante i suddetti criteri, approvato con il DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, non affrontava la specifica questione delle spese di esercizio degli immobili destinati a sede degli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), già gravanti sulle Province ai sensi della legge n. 23/96;
- che anche il Conservatorio Cherubini ha provveduto a dare compiuta attuazione alle disposizioni contenute nella L.508/99 e nel D.P.R. 132/2003, adottando lo Statuto, approvato con Decreto MIUR n. 272 del 06.09.2004 nel quale è ribadito di essere *dotato di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile* (art. 1 comma 2);
- che con nota prot. n. 409579 del 11 ottobre 2011 si invitava il Conservatorio Luigi Cherubini, nella persona del suo Direttore, a procedere con decorrenza 15 novembre 2011 alle volture delle utenze intestate alla Provincia, per la sede di Piazza Belle Arti 2, preavvertendo che si sarebbe proceduto alla richiesta di rimborso per le spese sostenute fino ad avvenuto subentro;
- che la richiesta di questa Provincia era supportata sul piano normativo :
  - dall'art.2 comma 9 della L. 508/1999 che ha stabilito che “*con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi*” ed è in attuazione di tale disposizione che l'art. 17 del D.P.R. 132/2003 ha a sua volta disposto che “*alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti norme: articolo...omissis*”;
  - dall'art.3 della L.23/1996 che non risulta tra le abrogazioni espresse, ma la sua abrogazione è da ritenersi evidentemente implicita poiché la norma effettua una ricognizione non tassativa delle norme espressamente abrogate, laddove afferma che sono “*in particolare*” abrogate talune norme, mentre resta fermo il principio per cui devono comunque considerarsi abrogate le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina ancorché non elencate;
  - dall'attribuzione agli Istituti AFAM di un'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e dalla particolare previsione che alle Istituzioni AFAM si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria rendono certamente incompatibile la permanenza in vigore di una norma come l'art.3 comma 1 della L. 23/1996 che invece prevedeva l'attribuzione in capo alle Province degli obblighi di realizzazione, fornitura e

manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di Istituti d'arte, di Conservatori di Musica, di Accademie e di Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;

- che il Conservatorio con nota 491616 del 6 dicembre 2011 contestava tale richiesta della Direzione provinciale, asserendo che gli oneri posti in capo alla Provincia ex Legge n.23/96 non erano venuti meno a seguito della legge n. 508/99 in quanto che la norma che li prevedeva non risultava abrogata e a supporto di tale tesi allegava la sentenza n. 486/2010 della Corte di appello di Cagliari pronunciata nella causa promossa dal Conservatorio Statale di musica Luigi Canepa di Sassari contro la Provincia di Sassari che riformando la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, aveva statuito che solo le spese relative all'edilizia sono a carico dello Stato mentre per quelle di gestione doveva ritenersi confermata la competenza della provincia;
- che anziché introdurre immediatamente un giudizio teso ad accertare l'obbligo di rimborso da parte del Conservatorio e la sua condanna al pagamento, l'Amministrazione decideva, anche per la sede di Villa Favard, di attendere l'esito del giudizio avviato dalla Provincia di Sassari davanti alla Corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di appello sopra citata, che anche se opponibile alle sole parti in causa, avrebbe potuto costituire un precedente giurisprudenziale, in un senso o nell'altro;
- che l'ente, pur senza con questo riconoscere la sussistenza d'alcun obbligo a proprio carico, continuava dunque a sostenere gli oneri di funzionamento degli immobili sedi del Conservatorio Cherubini in Piazza Belle arti e a Villa Favard;
- che la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile con la sentenza n. 19287 depositata il 12 settembre 2014, accogliendo il ricorso della Provincia di Sassari avverso la sentenza n. 486/2010 della Corte di Appello di Cagliari sopracitata, che l'aveva condannata al rimborso al Conservatorio delle spese anticipate per la manutenzione, funzionamento amministrativo e utenze della scuola, ha accolto il ricorso della Provincia, e decidendo nel merito ha rigettato l'appello del Conservatorio;
- che tale autorevole pronuncia conferma la legittimità della posizione assunta da questo Ente, e la richiesta di voltura delle utenze e di rimborso a decorrere dal 15 novembre 2011 formulata con la nota prot. 409579/2011 per la sede di Piazza Belle Arti;
- Con deliberazioni n. 168 e 169 del novembre 2014 la Giunta provinciale, preso atto che la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le spese di funzionamento delle sedi del Conservatorio Statale Cherubini non competevano più alla Provincia, dava mandato agli uffici:
  - a) di chiedere ai legali rappresentanti dell'Istituzione di procedere con sollecitudine alla richiesta di voltura delle utenze;

- b) di quantificare gli oneri sostenuti dalla Provincia, dal 15 novembre 2011 fino all'effettiva volturazione delle utenze;
- c) rinviava a successivi atti, una volta quantificata esattamente la spesa sostenuta dal 15 novembre 2011 fino all'effettiva voltura dei contratti di fornitura in corso, la decisione su quanto richiedere all'Istituto a titolo di rimborso con modalità da concordare;
- In data 24 aprile 2015 è stata inviata dalla Città Metropolitana al Conservatorio la quantificazione delle spese sostenute per le utenze a servizio delle due sedi occupate, per il periodo dal 15 novembre 2011 ai primi mesi dell'anno 2015, ( Euro 443.101,11) rinnovando l'invito a procedere alla voltura delle utenze;
  - Il Conservatorio ha evidenziato alla Città Metropolitana l'impossibilità non solo di concordare importo e modalità di un eventuale rimborso, ma anche di procedere alla voltura delle utenze e sostenerne direttamente gli oneri, per insufficienza di risorse, proprie e trasferite;
  - Con nota prot. 63198 del 03.02.2016 la Consiglieria al Patrimonio della Città Metropolitana ha rappresentato al competente Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la situazione del Conservatorio Cherubini e degli altri Istituti AFAM auspicando la destinazione da parte del Ministero stesso a detti Istituti delle risorse necessarie alla manutenzione e gestione delle loro sedi;
  - Con nota prot. 89674 del 24.03.2016 il Sindaco Metropolitano, facendo seguito ad un incontro svoltosi in data 29.02.2016, ha confermato al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di rimanere in attesa delle disposizioni del piano di riparto delle risorse destinate agli Istituti AFAM;
  - che la questione ad oggi non ha ancora trovato soluzione e dunque, pur senza con questo riconoscere la sussistenza d'alcun obbligo a carico di questa Città metropolitana, nelle more dell'attribuzione al Conservatorio, da parte del competente Ministero delle risorse necessarie per la gestione e manutenzione delle sedi, si è ravvisata la necessità di stabilire e concordare modalità di intervento e finanziamento degli eventuali lavori di manutenzione, che si rendessero necessari per la funzionalità e tutela delle sedi del Conservatorio, che occupano immobili, di interesse storico artistico e architettonico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004;

**Vista** dunque la bozza di Protocollo d'Intesa allegata sub A) al presente atto;

**Visto** il parere di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile Dipartimento Sviluppo Area Territoriale Dott.ssa M.C. Tosi così come delegata con Atto Dirigenziale n. 1173/2017 a firma del Direttore Generale;

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare la bozza di Protocollo d'Intesa allegato A) quale parte integrale e sostanziale al presente atto, con il quale Città metropolitana e Conservatorio Luigi Cherubini le parti si impegnano a concordare modalità di realizzazione e di finanziamento degli interventi, di manutenzione che si rendessero necessari per la tutela e la piena funzionalità delle sedi del Conservatorio stesso.
- 2) Di dare atto che ogni intervento sarà disciplinato da apposito accordo tra le parti, da formalizzarsi anche con semplice scambio di corrispondenza.
- 3) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo.

### **DELIBERA ALTRESÌ**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato:

|                           |         |                          |
|---------------------------|---------|--------------------------|
| Presenti:                 | 14      |                          |
| Non partecipanti al voto: | nessuno |                          |
| Astenuti:                 | nessuno |                          |
| Votanti:                  | 14      | Maggioranza richiesta: 8 |
| Contrari:                 | nessuno |                          |
| Favorevoli:               | 14      |                          |

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

|                           |         |                           |
|---------------------------|---------|---------------------------|
| Presenti:                 | 14      |                           |
| Non partecipanti al voto: | nessuno |                           |
| Astenuti:                 | nessuno |                           |
| Votanti:                  | 14      | Maggioranza richiesta: 10 |
| Contrari:                 | nessuno |                           |
| Favorevoli:               | 14      |                           |

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000

IL SINDACO

(Dario Nardella)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Vincenzo Del Regno)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”